

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MALALBERGO
E L'ASSOCIAZIONE.....**

L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di presso la Sede Municipale alle ore

TRA

il Comune di Malalbergo rappresentato da _____, Responsabile del Settore _____ domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale;

E

PER

l'attuazione della deliberazione giuntale n° del , esecutiva ai sensi di legge si conviene quanto segue:

PREMESSO CHE

l'associazionismo locale:

- ☐ è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili, proponendo a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, dei problemi locali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al cambiamento sociale;
- ☐ produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera;
- ☐ è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà in quanto opera per la crescita della comunità locale, per il sostegno dei suoi membri, per la valorizzazione delle sue tipicità;
- ☐ ha una funzione culturale ponendosi come coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, della non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza e facendosi promotore, di stili di vita caratterizzati dal senso della responsabilità, dell'accoglienza, della solidarietà e della giustizia sociale;
- ☐ partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita del sistema democratico;

- ❑ sollecita la conoscenza ed il rispetto dei diritti, propone idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare e organizzare eventi e possibilità sul territorio;
- ❑ fornisce servizi ai cittadini;
- ❑ svolge attività volte a favorire la socialità per tutte le generazioni e tra generazioni a beneficio della collettività;
- ❑ realizza iniziative aventi l'obiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo ed educativo del territorio, in rete ed in sinergia con l'Amministrazione comunale e le altre Istituzioni e realtà attive nella comunità;

TUTTO QUANTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, intendono tradurre in formale atto pubblico gli impegni reciprocamente derivanti dagli atti di cui in narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune di Malalbergo concede gratuitamente in uso a _____, di seguito denominata Associazione, i locali di proprietà comunale siti in _____, Via _____, distinti al Catasto del Comune di Malalbergo al foglio n. _____, mappale _____, come da planimetria allegata;

Il Comune di Malalbergo concede inoltre all'Associazione l'utilizzo temporaneo a titolo gratuito della Sala riunioni di Palazzo Marescalchi - P.zza Caduti della Resistenza n. 2, Malalbergo e/o della Sala riunioni c/o gli uffici distaccati di Altedo - Via Nazionale, 100/B Altedo, nella misura di n. 8 (otto) volte/anno;

Per le sale concesse in uso temporaneo sono a carico dell'Associazione le pulizie ed il riordino finale degli spazi.

ART. 2

Durata

La concessione avrà la durata di 2 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 2 anni, con atto espresso e motivato, in relazione al positivo andamento delle attività.

ART. 3

Impegni dell'Associazione

L'Associazione, coerentemente con le proprie finalità statutarie, si impegna:

- a) a garantire l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione per l'organizzazione di attività socio-aggregative che mirino al mantenimento ed al miglioramento della vita della collettività, in autonomia e/o in collaborazione con altre Associazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di Pubblica Sicurezza;
- b) a collaborare con il Comune per la realizzazione di eventi direttamente organizzati e promossi dallo stesso;
- c) al rispetto di quanto previsto nell'allegato "B" documento di valutazione del rischio interferenze;
- d) a consentire l'uso degli spazi oggetto di convenzione al Comune per proprie iniziative, previa idonea e preventiva comunicazione all'Associazione.

L'Associazione si impegna inoltre a trasmettere al Comune:

- a) entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il bilancio preventivo dell'Associazione ed il programma dettagliato delle attività in progetto per il nuovo anno;
- b) entro un mese dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo dell'Associazione accompagnato da una relazione che evidenzi le attività svolte nell'anno.

ART. 4

Oneri

La concessione in comodato d'uso gratuito di cui al presente atto è da considerarsi, ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività" come elargizione di contributo annuo di importo pari alla differenza tra il valore corrente di mercato ed il canone di concessione applicato per il godimento dell'immobile, come esplicitato di seguito esplicitato:

Indirizzo	Locali	Foglio e		Superficie	Valore di mercato stimato	Canone di concessione	Beneficio economico annuo
		Mappale	Subalterni				

Con riferimento ai locali concessi, qualora le utenze non siano volturate all'Associazione, è a carico dell'associazione il rimborso, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune, inviata una volta l'anno a cura dell'ufficio comunale competente, delle spese di luce, gas e acqua dei locali destinati in uso in base ai Mq. Occupati.

ART.5

Impegni del Comune

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli spazi oggetto della presente convenzione e la copertura assicurativa degli immobili.

Il Comune può contribuire economicamente, previa valutazione della situazione economico – finanziaria dell’associazione, per iniziative sociali, culturali, ricreative, motorie e sportive organizzate congiuntamente.

ART. 6

Gestione degli spazi

I locali vengono concessi esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni e delle attività per le quali sono assegnati e coerenti con lo Statuto dell’associazione; è fatto divieto di sublocazione, anche parziale, a terzi.

L’Associazione si impegna a non danneggiare l’immobile ed i locali oggetto della presente convenzione, facendosi carico della pulizia degli stessi e di tutti gli oneri di manutenzione ordinaria.

Ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli uffici comunali competenti. Gli eventuali danni cagionati per incuria, negligenza, cattivo uso dei locali, sono a carico dell’associazione.

Il Comune, tramite i propri Uffici, può controllare in ogni momento lo stato dei locali, notificando all’Associazione eventuali inadempienze. Qualora fossero accertati danni ai locali e alle attrezzature concesse, l’Associazione si impegna a risarcire il Comune per i danni cagionati come quantificati dall’Ufficio competente.

Nell’utilizzo dei locali concessi l’Associazione è tenuta ad osservare le regole di civile convivenza e ad attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

ART. 7

Responsabilità e obblighi

L’Associazione è responsabile dei locali concessi e degli inconvenienti che il Comune avesse a rilevare in dipendenza del cattivo uso degli stessi, compresi infortuni e danni a persone e cose.

Per le attività svolte in autonomia l’Associazione si impegna ad osservare le norme vigenti in materia ed a munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento delle iniziative, nonché al rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione degli alimenti.

L'Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare in dipendenza delle attività svolte.

Nell'utilizzo degli spazi l'Associazione è tenuta ad osservare le regole di civile convivenza e ad attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

E' vietato all'Associazione di sub-concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione, nonché di apportare modifiche o innovazioni salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART.8

Risoluzione della convenzione

Ogni caso di mancato rispetto delle clausole della presente convenzione e ogni caso di ritardo o mancato pagamento da parte dell'Associazione delle somme dovute di cui all'art. 4 sono considerati causa di risoluzione della presente convenzione ai sensi dell' art. 1456 c.c., salvi ulteriori danni.

ART. 9

Norme finali

Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla presente convenzione, immediate e future, sono a carico dei concessionari.

Per quanto non regolamentato dall'atto di concessione, si richiamano le disposizioni del "Regolamento per l'assegnazione di immobili comunali alle associazioni e agli enti del terzo settore come sedi e/o lo svolgimento di attività" approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 20/03/2025 nonché, per le sale concesse in uso temporaneo, del "Regolamento per la concessione in uso di sale/locali di proprietà del Comune di Malalbergo" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/02/2010 e delle leggi in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

OGNI ARTICOLO E' STATO LETTO E APPROVATO E VIENE QUINDI SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DI SETTORE
